



N. R.G. VG 5001/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO***Sezione Seconda civile e crisi d'impresa***

Il Giudice designato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 17 febbraio 2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letto il ricorso depositato in data 28.1.2026, da parte di _____, con
sede legale a _____ Domicilio digitale/PEC
Numero REA _____ 1 Codice fiscale e n.iscr.
al Registro Imprese Partita IVA _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
presidente del consiglio di amministrazione _____, rappresentata e difesa dall'avv.

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone quanto segue

“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale fissazione dell'udienza ex art. 19, comma 3, CCII, per tutte le ragioni esposte in narrativa, voglia

- concedere specifiche le misure cautelari nei confronti del Creditore _____ (C.F.

*- _____), con sede in _____, in persona del
legale rappresentante pro tempore, sopra indicate che di seguito si riportano:*

*- divieto e/o inibitoria a proporre o proseguire azioni di condanna e/o monitorie e comunque per
ingiunzione di pagamento nei confronti _____ e/o di _____ o di _____;*

*- divieto e/o inibitoria a iniziare, promuovere o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio
di _____, di _____ o di _____ e sui beni e diritti attraverso i quali
viene esercitata l'attività di impresa, ivi incluse quelle già avviate, ad eccezione della procedura
esecutiva R.G.E n. 5199/2024, pendente avanti al Tribunale di Milano, la cui prosecuzione è coerente
e conforme al piano di risanamento portato in CNC;*



in ogni caso, sospensione dell'esecuzione oggi pendente R.G.E. n. 463/2024 radicata avanti al Tribunale di Forlì e delle relative operazioni di vendita;

- divieto e/o inibitoria a provocare in qualsivoglia modo o forma l'alienazione della partecipazione di _____ detenuta in _____ ;

- divieto e/o inibitoria a richiedere il pagamento, anche in via cautelare e/o esecutiva, dell'importo relativo agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. afferente alla condanna recata dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. del 28 febbraio 2024 (cfr sub doc. 5);

- divieto e/o inibitoria di cessione di qualunque credito da parte di _____ a soggetti terzi, anche onde evitare la frustrazione delle richieste misure cautelari;

- con vittoria di spese, competenze e onorari“

PREMESSO CHE

- è stato correttamente incardinato il contraddittorio a fini cautelari con tutti i destinatari delle richieste di inibitoria e controinteressati, mediante la convocazione in udienza per sentire tutte le parti destinatarie delle richieste cautelari ed inibitorie;
- la parte ricorrente ha documentato, con nota di deposito telematico in data 2.2.2026, l'esito positivo delle notifiche, in pari data 2.2.2026, producendo le ricevute di avvenuta consegna nei confronti di tutti i predetti soggetti, sia agli indirizzi INIPEC che agli indirizzi PEC dei difensori costituiti, nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale con decreto del 29.01.2026;
- si è costituito ed è comparso in udienza il creditore e controinteressato _____ con l'Avv. Susanna Manicone, opponendosi alle richieste cautelari di parte ricorrente;
- l'esperto della composizione negoziata dott. DIEGO CORRADO ha depositato, in data 06.02.2026, il proprio motivato parere favorevole sulle richieste della parte ricorrente, dando atto nelle conclusioni: *“...Alla luce delle sopra esposte considerazioni, lo scrivente esperto formula parere positivo alla concessione delle misure cautelari richieste, per il periodo previsto sino allo spirare del termine della composizione negoziata, fissato – vista la proroga richiesta – al 10 aprile 2026.”*

RITENUTO CHE

- 1. L'ammissibilità, in astratto, della richiesta cautelare avente ad oggetto il divieto di avvio e prosecuzioni delle azioni esecutive e cautelari**

Il ricorrente ha formulato un'articolata e ampia serie di richieste cautelari nei confronti del creditore



Con riguardo alla possibilità di ottenere, nei confronti di determinati creditori e una volta spirati i termini massimi di efficacia delle misure protettive - ivi comprese eventuali proroghe - un provvedimento cautelare avente contenuto sostanzialmente coincidente con quello delle misure protettive, e quindi finalizzato a impedire l'inizio, la promozione o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice nonché sui beni e diritti attraverso i quali essa esercita l'attività d'impresa, la stessa deve ritenersi ammissibile, con rinvio all'orientamento condivisibile invalso in giurisprudenza di merito e qui accolto (vedi ordinanza del Tribunale di Imperia del 20 febbraio 2024, in *Diritto della Crisi*; in senso conforme, Tribunale di Milano est. Presidente dott.ssa Laura De Simone, in *Diritto della Crisi*, 7 luglio 2024).

Del resto, la tutela cautelare anche atipica è un profilo immanente alla tutela dei diritti, nell'ottica di preservare l'epilogo della composizione dai pregiudizi provocati dalla sua durata, assicurando gli effetti del futuro ed auspicabile raggiungimento di uno dei positivi sbocchi della composizione ex art. 23 CCII: (vedi anche Corte Costituzionale, sentenza 23/07/2010 n. 281, la quale ha stabilito il principio che la tutela cautelare in un processo non può mai essere limitata nel tempo (c.d. sospensiva breve), pena la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione).

2. L'inammissibilità, in astratto, delle altre richieste cautelari.

Con riferimento alla richiesta cautelare volta a inibire a _____ la proposizione o la prosecuzione di azioni di condanna e/o monitorie e comunque per ingiunzione di pagamento nei confronti di _____ e/o di _____ o di _____, la stessa non può trovare accoglimento in quanto inammissibile.

Non è infatti possibile comprimere il diritto di azione del creditore ex art. 24 Cost., impedendogli di adire l'autorità giudiziaria al fine di munirsi di un titolo esecutivo. L'eventuale conseguimento di un titolo non comporta, di per sé, alcun pregiudizio per le trattative in corso nell'ambito della composizione negoziata della crisi, posto che il mero possesso di un titolo esecutivo non implica necessariamente l'avvio dell'esecuzione forzata individuale. L'effetto sostanziale della misura richiesta sarebbe dunque quello di incidere illegittimamente sul diritto di azione del creditore, senza che ne derivi un concreto e attuale pericolo per la composizione negoziata della crisi.

Sul punto si è pronunciata in senso negativo anche la giurisprudenza di merito; il Tribunale di Brescia con ordinanza 29 settembre 2025, ha affermato quanto segue "*ritenuto, quanto alla richiesta inibitoria di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento, che detta misura non può essere accordata posto che, fermo che la legittimazione processuale del debitore non viene meno per effetto dell'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, l'obliterazione del diritto dei creditori di accedere alla tutela giurisdizionale, in particolare di cognizione (seppur sommaria)*



in condanna, risulta eccessivamente gravosa da un lato alla luce dell'art. 24 della Costituzione e dall'altro in considerazione del fatto che, pur conseguita l'emissione di un'ingiunzione di pagamento (rispetto alla quale il debitore conserverebbe in ogni caso il diritto di difesa, nella forma dell'art. 645 c.p.c.), i creditori non potrebbero comunque azionarla in via esecutiva, giusta l'avvenuta conferma delle misure protettive c.d. tipiche richieste..., rimanendone così sostanzialmente elisa l'attitudine a pregiudicare il buon esito del tentativo di risanamento avviato da quest'ultima".

Parimenti inammissibile deve ritenersi la richiesta volta a vietare a _____ di provocare, in qualsiasi modo o forma, l'alienazione della partecipazione detenuta dalla debitrice in

. La domanda cautelare, infatti, è diretta a inibire l'esercizio di un potere che, in capo al creditore, non sussiste nei termini prospettati. Occorre premettere che l'unica modalità attraverso cui il creditore può legittimamente determinare la vendita dei beni del debitore, con effetti pienamente opponibili a quest'ultimo, è l'esperimento dell'azione esecutiva individuale. Al di fuori di tale schema legale, il creditore non dispone di alcun potere di disposizione sui beni del debitore. Invero, la mera titolarità di un diritto di credito non attribuisce già in astratto al creditore alcun potere dispositivo sul patrimonio del debitore.

Quanto alla misura cautelare diretta a vietare e/o inibire a _____ la cessione a terzi di qualunque proprio credito vantato nei confronti della debitrice, la stessa deve essere dichiarata inammissibile. Una simile inibitoria inciderebbe in modo indebito e sproporzionato sull'autonomia negoziale del creditore, impedendo la libera circolazione dei crediti garantita dagli artt. 1260 ss. c.c.; diversamente opinando, la tutela cautelare si trasformerebbe in uno strumento di indebita "intrusione" nell'autonomia negoziale delle parti. Infatti l'effetto giuridico voluto dalla ricorrente potrebbe ottenersi solo nei casi di incedibilità individuati dall'art. 1260 tra cui si annoverano le ipotesi di incedibilità convenzionale, incedibilità per espressa previsione di legge o incedibilità derivante dalla natura strettamente personale del credito. Soltanto una disposizione di carattere del tutto eccezionale ed emergenziale (art. 10, comma 2) consentiva al Tribunale - in ambito di composizione negoziata - di esercitare una sorta di potere di perequazione contrattuale era prevista nell'ambito del D.L. 118/2021 e legata all'emergenza COVID; l'impianto del Codice della crisi non prevede più nulla di simile, se non un mero potere di sollecitazione da parte dell'esperto (art. 17, comma 5, CCII), il che consente di affermare che al di fuori dei casi espressamente previsti, l'autonomia contrattuale delle parti - in specie la libera circolazione dei crediti - non possa essere conformata "ab externo", in violazione dell'art. 2908 c.c., posto che l'effetto costitutivo delle sentenze deve trovare un fondamento inequivoco nella legge.

Infine, quanto alla richiesta di vietare a _____ di richiedere il pagamento, anche in via



cautelare o esecutiva, dell'importo relativo agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., afferenti alla condanna recata dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. del 28 febbraio 2024, la stessa deve essere parimenti dichiarata inammissibile. Questo giudice non dispone del potere di sospendere o paralizzare l'efficacia esecutiva di una sentenza provvisoriamente esecutiva. L'ordinamento prevede uno specifico rimedio tipico per ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, disciplinato dall'art. 373 c.p.c., secondo cui *“il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza; tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”*. Ne deriva che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza provvisoriamente esecutiva costituisce un rimedio rimesso al giudice funzionalmente competente e subordinata a presupposti rigorosi di legge; il medesimo effetto non può essere ottenuto dal giudice della crisi in sede di richiesta di misure cautelari ex art 19 CCII, pena l'indebita sovrapposizione di poteri. Pertanto, anche sotto tale profilo, la domanda cautelare deve essere dichiarata inammissibile.

3. L'infondatezza della richiesta cautelare avente ad oggetto il divieto di avvio e prosecuzioni delle azioni esecutive e cautelari.

Data l'ammissibilità, in astratto, della misura cautelare avente ad oggetto il divieto di avvio e prosecuzioni delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di _____, di _____ o di _____ e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa, occorre ora procedere alla verifica, nel merito, della sussistenza dei presupposti per la sua concessione.

In punto di *fumus*, va osservato che le misure cautelari richieste nell'ambito della composizione negoziata della crisi presentano una connotazione strutturalmente strumentale rispetto al percorso di risanamento dell'impresa. Esse, infatti, sono funzionali a preservare le condizioni necessarie affinché le trattative con i creditori possano svolgersi utilmente e condurre a una soluzione concordata della crisi.

Ne consegue che la verifica del *fumus* non può arrestarsi alla mera pendenza formale della procedura di composizione negoziata, ma deve investire la concreta esistenza di trattative effettive e serie con i creditori, nonché la loro ragionevole idoneità a sfociare in un accordo idoneo a consentire la continuità aziendale e comunque il risanamento dell'impresa.

In tale prospettiva, il giudice è chiamato ad accertare non già la certezza del buon esito del percorso negoziale, bensì la sussistenza di una plausibile e non meramente ipotetica prospettiva di risanabilità. In mancanza di una simile prospettiva, verrebbe meno il nesso di strumentalità tra le misure richieste e l'obiettivo di risanamento, con conseguente difetto del *fumus* necessario per la loro concessione.



Nel caso di specie, occorre rilevare che la resistente _____ riveste la posizione di creditore “strategico”, come confermato dall’esperto nominato. In concreto, la resistenza di _____ ostacola di fatto il raggiungimento di un accordo. Infatti l’indisponibilità di _____ a negoziare e la sua volontà di proseguire con le azioni esecutive individuali già avviate, incidono direttamente sulla fattibilità del piano di risanamento. Quest’ultimo, basato su un eventuale apporto di finanza prededucibile o su una concessione di moratoria da parte degli istituti di credito, potrebbe essere realizzato con l’ausilio delle banche solo se la conflittualità tra la debitrice e la resistente venisse meno. Tale circostanza è stata confermata dall’esperto, il quale ha evidenziato che il ritardo nel reperimento delle somme residue necessarie a soddisfare il creditore _____ è dovuto alla “notevole conflittualità tra _____ e _____, che ha indotto il ceto bancario (prima delle opzioni attivate) a un surplus di prudenza”.

Da quanto sopra esposto, emerge con chiarezza come la posizione di _____ rivesta un ruolo determinante e strategico per la buona riuscita del piano di risanamento, poiché il suo atteggiamento incide direttamente anche sul modo di orientarsi del ceto bancario e sulla sua disponibilità a trattare e concedere eventuali finanziamenti prededucibili. Infatti, in mancanza di una soluzione del conflitto tra _____ e la ricorrente, gli altri creditori appaiono restii a dare concreta attuazione all’apertura manifestata in sede di trattative, compromettendo in via definitiva la reale fattibilità del piano.

Ciò emerge anche dalla discussione in udienza, ove la parte ricorrente ha precisato per mezzo del difensore che di recente “vi è stata una riunione con le banche alla presenza dell’esperto in data 12.2.2026 nella quale è emerso come l’unica problematica - che rallenta la negoziazione con le banche sia sul piano della concessione di nuova finanza sia sul piano della moratoria per adempiere il debito nei confronti di _____ - è il contegno processuale e le plurime iniziative tenute dalla stessa _____”.

Ne consegue che l’indisponibilità delle banche a concedere una iniezione di liquidità in ragione del permanente conflitto con _____ e d’altro lato la permanente indisponibilità di somme derivanti dai vincoli *in executivis*, in ragione dell’assenza di un accordo raggiunto con parte resistente (circostanza obiettiva di cui il Tribunale può solo prendere atto) e senza che appaiano verosimili ulteriori negoziazioni, pare “condannare” l’ipotesi di risanamento prospettata, in cui le posizioni creditorie sono intimamente connesse, nei fatti, ad una certa e manifesta infattibilità sul piano economico, con conseguente assenza di strumentalità della protezione rispetto ad ulteriori trattative e in ultima analisi rispetto all’uscita dalla crisi.



Dunque, risulta dirimente comprendere quale sia l'attuale posizione di _____ e verificare se sussistano concrete possibilità che la stessa prosegua nel dialogo avviato.

Sul punto, occorre rilevare come le trattative tra la debitrice e _____, inizialmente avviate, si siano interrotte nell'ottobre 2025 a causa di posizioni diametralmente opposte assunte dalle parti in ordine al *quantum* degli interessi dovuti dalla debitrice ricorrente alla creditrice resistente, questione per la quale è attualmente pendente ricorso per Cassazione.

Che le trattative si siano interrotte e non siano attualmente in corso né di imminente programmazione, è confermato dall'esperto, il quale nel motivato parere ha evidenziato che *“Si segnala infine che, poco prima del programmato deposito del presente parere, l'invito del sottoscritto esperto a un incontro propedeutico alla discussione all'udienza del 17/2 che servisse perlomeno a registrare e precisare la distanza tra le parti, è stato declinato dalla procuratrice di _____”*.

L'esperto ha altresì confermato che l'ultimo contatto risale all'ottobre 2025, occasione anch'essa rivelatasi infruttuosa, poiché, a seguito di una richiesta della debitrice relativa al calcolo degli interessi dovuti alla _____, il difensore di quest'ultima avrebbe fornito il seguente riscontro *“Mi risulta che _____ abbia già inviato dettagliati conteggi di quanto ritiene le sia dovuto (...) Il credito di _____, data la sorte liquidata, certa per tutti, vuoi secondo il c.1 vuoi secondo il c.4, è calcolabile in pochi secondi giovandosi dei siti che lo facilitano... OMISSIS...”*.

Inoltre, anche in sede di udienza, il difensore di _____ ha dichiarato l'indisponibilità a procedere a ulteriori negoziazioni e trattative, come risulta dal verbale, nel quale, riportando le difese dell'avvocato della parte resistente, si legge che *“le trattative non ci sono e non vi sono state..... si palesa inutile fare ulteriori incontri e conteggi se neppure le spese sono state pagate”*.

Appare quindi chiaro e pacifico come, allo stato ed al termine della C.N.C, non sussista la volontà di _____ di trattare ulteriormente; né la volontà di partecipare alle trattative può essere coartata dal Tribunale, né il dissenso manifestato dal creditore “strategico”, in particolare ove non preconcepito né immotivato e specialmente se ci si trova al termine del percorso compositivo, può essere sindacato dal Tribunale.

Sebbene l'art. 4 della CCII imponga alle parti - e quindi ai creditori - di comportarsi secondo correttezza e buona fede e di collaborare con l'esperto, tale obbligo impone alle parti di “trattare”, ma non di “contrarre”.

Pertanto, fermo restando che le parti devono quantomeno partecipare ai tavoli con l'esperto per ricercare soluzioni condivise in funzione del risanamento, la manifestazione del consenso dei creditori deve rimanere libera e non può essere coartata in quanto ogni creditore è in grado di valutare la



convenienza economica della proposta e l'alternativa liquidatoria, specie ove si trovi in una posizione di "forza contrattuale", avendo intrapreso azioni esecutive verosimilmente fruttuose.

In presenza di una *noluntas* manifestata dal creditore in sede di trattative, il giudice deve limitarsi a prenderne atto e valutare tale circostanza come elemento ostativo all'esito positivo delle negoziazioni, con conseguente insussistenza del *fumus* ai fini della concessione delle misure cautelari richieste.

In altri termini, in assenza di qualunque disponibilità del creditore "strategico" a trattare, in un momento particolarmente avanzato della C.N.C., non può che prendersi atto che un ulteriore prolungamento della protezione è del tutto non strumentale né funzionale alla concreta risanabilità della crisi della società ricorrente, in quanto il prolungamento dello *stay* per un ulteriore lasso temporale cagionerebbe un irragionevole sacrificio delle ragioni creditorie. senza alcuna ragionevolezza o perseguibilità della conclusione positiva o di uno degli esiti ex art. 23 comma 1 CCII.

L'insussistenza del *fumus* nel caso di specie trova ulteriore conferma in un ulteriore elemento che merita di essere valorizzato. La resistente, nella memoria difensiva (vedi doc. allegato 1), ha infatti evidenziato come sia stata indetta per il 20 febbraio 2026 una convocazione del CDA della

con il seguente ordine del giorno "*Delibera sull'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett a) del CCII – Autorizzazione alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 commi 1,2 e 3 CCII ed al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti*"

In udienza, la società ricorrente si è difesa sotto tale profilo precisando che "*in data 09.02.2026 – società il cui pacchetto azionario è soggetto ad esecuzione e a vendita programmata per il 21.2.2026 – ha ricevuto una manifestazione di interesse nominativa con indicazione chiara del soggetto potenzialmente offerente per un proprio immobile per € 7 milioni, quindi pur confidando nell'esito di accoglimento odierno, il CDA si è dovuto cautelare con la delibera di una domanda ex art. 44 ccii*".

In realtà tale comportamento evidenzia plasticamente come la composizione negoziata della crisi non stia evolvendo positivamente a termini dell'art. 23 comma 1 CCII. Se le trattative fossero state prossime al completamento o avessero mostrato concrete possibilità di successo, non vi sarebbe stata alcuna necessità di ricorrere, anche solo "cautelativamente", alla delibera prodromica ad uno strumento di regolazione della crisi.

Al contrario, la convocazione del CDA al fine dell'adozione della delibera ex art 120-bis CCII, costituisce un chiaro indice del fatto che la composizione negoziata sia ormai di fatto "naufregata",



non essendosi di fatto raggiunta o individuata “una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’art. 12 comma 1 CCII”, ex art. 23 comma 1 CCII, rendendo piuttosto necessario il ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi ex art. 23 comma 2 lett. d) CCII, ove peraltro l’imprenditore potrà avvalersi se lo ritiene della misure protettive tipiche.

Ciò conferma la mancanza del *fumus*, ossia l’assenza di uno dei presupposti essenziali per l’adozione delle misure cautelari richieste, rendendo superflua l’analisi del *periculum*.

4. Le spese.

Non è dubbia la natura c.d. “*adversary*” del ricorso in ragione della presenza di un controinteressato specifico che ha resistito rispetto alle richieste cautelari azionate nei suoi confronti.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico della parte ricorrente soccombente

, che va conseguentemente condannata al pagamento delle stesse in favore di

; la liquidazione dei compensi professionali si opera come da dispositivo secondo i valori medi dei procedimenti cautelari, per il valore indeterminabile di media complessità, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione non tenutasi per iscritto né con assunzione di prove, ai sensi del DM n. 55/2014 come aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.

Quanto alla domanda proposta da _____ di condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, infatti, non risultano integrati i presupposti della responsabilità aggravata, difettando la prova della mala fede o della colpa grave nella proposizione o resistenza in giudizio, né emergono elementi idonei a dimostrare un abuso dello strumento processuale tale da giustificare la condanna richiesta. Pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.

PQM

rigetta la richiesta di parte ricorrente _____ volta al “*divieto e/o inibitoria a iniziare, promuovere o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di _____, di _____ o di _____ e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa, ivi incluse quelle già avviate, ad eccezione della procedura esecutiva R.G.E n. 5199/2024, pendente avanti al Tribunale di Milano, la cui prosecuzione è coerente e conforme al piano di risanamento portato in CNC*”;

dichiara inammissibili le altre richieste cautelari avanzate da

nelle conclusioni del ricorso in data 28.1.2026;

condanna la ricorrente

a pagare in favore della parte resistente



costituita le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.227,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.

Manda la Cancelleria per le annotazioni e comunicazioni conseguenti al registro delle imprese, nonché per la comunicazione alla parte ricorrente ed alle parti costituite, all'Esperto.

Milano, 18 febbraio 2026

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli